

ATTO COSTITUZIONALE

24 giugno 1793

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

Il popolo francese, convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinché tutti i cittadini, potendo paragonare costantemente gli atti del governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere e avviliti dalla tirannia, affinché il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri, il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.

Art. 1. – Lo scopo della società è la felicità comune. – Il governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Art. 2. – Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

Art. 3. – Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.

Art. 4. – La legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che

punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che le è nocivo.

Art. 5. – Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

Art. 6. – La libertà è il potere che appartiene all'uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la legge; il suo limite morale è in questa massima: *“Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”*.

Art. 7. – Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere vietati. – La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del dispotismo.

Art. 8. – La sicurezza consiste nella protezione accordata dalla società a ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.

Art. 9. – La legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di coloro che governano.

Art. 10. – Nessuno deve essere accusato, arrestato, o detenuto, se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità legale, deve ubbidire sull'istante; egli si rende colpevole con la resistenza.

Art. 11. – Ogni atto esercitato contro un uomo fuori dei casi e

senza le forme che la legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

Art. 12. – Coloro che sollecitano, emettono, firmano, eseguono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli e devono essere puniti.

Art. 13. – Poiché ogni uomo è presunto innocente sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla legge.

Art. 14. – Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisce dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un reato.

Art. 15. – La legge deve comminare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto e utili alla società.

Art. 16. – Il diritto di proprietà è quello che appartiene a ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, dei suoi redditi, del frutto del suo lavoro e della sua operosità.

Art. 17. – Nessun genere di lavoro, di coltivazione, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.

Art. 18. – Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può venderli, né essere venduto; la sua persona non è

una proprietà alienabile. La legge non riconosce alcuna servitù; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega.

Art. 19. – Nessuno può essere privato della benché minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.

Art. 20. – Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.

Art. 21. – I soccorsi pubblici sono un dovere sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assicurando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in condizione di poter lavorare.

Art. 22. – L'istruzione è un bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.

Art. 23. – La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

Art. 24. – Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.

Art. 25. – La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile.

Art. 26. – Nessuna frazione del popolo può esercitare il potere del popolo intero; ma ogni sezione dell'assemblea sovrana deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.

Art. 27. – Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.

Art. 28. – Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future.

Art. 29. – Ogni cittadino ha uguale diritto di concorrere alla formazione della legge e alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.

Art. 30. – Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.

Art. 31. – I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più inviolabile degli altri cittadini.

Art. 32. – Il diritto di presentare delle petizioni ai depositari dell'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere vietato, sospeso o limitato.

Art. 33. – La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.

Art. 34. – Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.

Art. 35. – Quando il governo viola i diritti del popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte del popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.